

## Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 05.2011

---

### F2 Stabili - Incendio e danni della natura

---

#### Indice

---

F2.1	Rischi e danni assicurati	F2.4	Non sono assicurati
F2.2	Spese assicurate	F2.5	Franchigia e limitazioni delle prestazioni in caso di danni della natura
F2.3	Sono assicurati in virtù di accordi speciali	F2.6	Basi contrattuali complementari

---

#### F2.1 Rischi e danni assicurati

---

Sono assicurati i danni consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di cose assicurate a seguito di:

- 2.1.1 incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine, esplosione e implosione;
- 2.1.2 eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti;
- 2.1.3 caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi; bang sonico;
- 2.1.4 danni causati da abbruciacchiature e calore, nonché da fuoco utilitario; la prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza.

#### F2.2 Spese assicurate

---

Ove si verifichi un danno coperto, sono assicurati fino a concorrenza della somma concordata nella polizza:

- 2.2.1 Spese di sgombero
- Spese per sgomberare i resti delle cose assicurate dal luogo del sinistro e trasportarli fino al luogo di deposito più vicino e più adeguato, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. Vengono rimborsate anche le spese per la demolizione dei resti dello stabile dichiarati privi di valore dai periti. L'assicurazione copre inoltre le spese per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.
- Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.
- 2.2.2 Spese di spostamento e protezione
- Spese per spostare, modificare o proteggere altre cose per la ricostruzione, il riacquisto o lo sgombero di stabili assicurati dal presente contratto. Sono incluse le spese per smontare o rimontare macchine, per sfondare, demolire o ricostruire parti di stabili oppure per ampliare aperture.
- 2.2.3 Spese di rincaro post-danno
- L'aumento dei costi di costruzione per un periodo massimo di 24 mesi fra il verificarsi del danno e l'avvenuta ricostruzione, conformemente all'indice dei costi di costruzione del rispettivo cantone. In ogni caso saranno rimborsate solo le spese effettive.
- 2.2.4 Spese di decontaminazione
- a) Spese per la decontaminazione di terra e di acqua di spegnimento, ossia spese che il contraente deve assumersi secondo disposizioni di diritto pubblico per una contaminazione per:
- analisi e, se necessario, decontaminazione, sostituzione o eliminazione di terra (inclusa flora e fauna) e/o acqua per spegnere gli incendi che insistono sul terreno, proprio o affittato, sul quale si è verificato il danno alle cose;
  - trasporto e deposito ovvero eliminazione di terra o acqua di spegnimento contaminate presso la discarica più vicina e più idonea;
  - successivo ripristino dello stato in cui si trovava il terreno immediatamente prima che si verificasse il danno.

- b) Spese di cui all'articolo F2.2.4 a) saranno riscalate soltanto se le disposizioni di diritto pubblico
- sono state emanate sulla base di leggi o ordinanze entrate in vigore prima che si verificasse il danno;
  - sono state emanate entro un anno da quando si è verificato il danno;
  - sono state notificate alla Società, indipendentemente dai termini utili per accedere ai rimedi giuridici, entro un periodo di 3 mesi a decorrere dal momento in cui se ne è venuta a conoscenza;
  - riguardano una contaminazione originata, in maniera verificabile, da un danno coperto in base alle condizioni generali.
- c) Se il danno aggrava una contaminazione del suolo già in atto, vengono riscalate unicamente le spese che superano l'importo che sarebbe stato necessario per eliminare la contaminazione preesistente, senza considerare se e quando tale importo sarebbe stato speso se il danno non si fosse verificato.
- d) L'indennizzo viene versato soltanto se il contraente non ha titolo a nessun risarcimento o a un risarcimento totale in virtù di un altro contratto di assicurazione.
- e) Per le spese legate a un danno ai sensi dell'articolo F2.2.4 a) incontrate all'interno di un singolo periodo assicurativo, l'indennizzo annuo complessivo non può superare la somma assicurata.
- f) Ai sensi delle condizioni generali, le spese di cui all'articolo F2.2.4 non sono considerate spese di sgombero.

#### F2.3 Sono assicurati in virtù di accordi speciali

---

Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, sono assicurati:

- 2.3.1 Gli attrezzi e i materiali
- a) che servono alla manutenzione e all'uso degli stabili assicurati nonché delle aree che ne fanno parte;
- b) gli effetti del personale addetto alla manutenzione e alla pulizia;
- c) le spese per il nuovo rilascio di documenti amministrativi che riguardano lo stabile assicurato e si trovano al suo interno (il rilascio deve avvenire entro e non oltre 1 anno).
- Il valore di risarcimento per attrezzi e materiali è l'importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo. Per le cose non più utilizzate si deduce il deprezzamento dovuto a usura o ad altri motivi (valore attuale).

2.3.2 Reddito locativo

La perdita di reddito locativo conseguente all'inservibilità dei locali danneggiati di stabili o parti di stabili locati per effetto di un danno assicurato verificatosi durante il periodo di garanzia concordato nella polizza. Come riferimento si considera il reddito locativo lordo al netto delle spese risparmiate.

### 2.3.3 Spese fisse continue

In riferimento allo stabile o alla proprietà per piani abitati dal proprietario stesso, le spese fisse continue relative ai locali danneggiati ancorché inservibili, quali interessi ipotecari, spese di riscaldamento e spese accessorie, nonché premi dell'assicurazione stabili conseguenti a un danno assicurato per il periodo di garanzia concordato nella polizza.

### 2.3.4 Valori artistici o storici di stabili e parti di stabili

- a) Delle spese effettivamente sostenute entro 5 anni dal danno assicurato per la riparazione o la ricostruzione dello stabile conformemente allo stato originale è assicurata solo la parte che supera il danno coperto dall'assicurazione dello stabile ovvero dall'istituto cantonale di assicurazione.
- b) Se, dopo che si è verificato il danno, lo stabile non viene riparato o ricostruito entro il termine previsto dal contratto o dalla legge ovvero se si rinuncia al ripristino del valore artistico o storico, non è dovuta alcuna prestazione.
- c) Il deprezzamento causato dal danno o dalla sua eliminazione non è assicurato.

---

## F2.4 Non sono assicurati

---

- 2.4.1 I danni causati dall'azione voluta o progressiva del fumo.
- 2.4.2 I danni a macchine, apparecchi e linee elettriche sotto tensione causati dall'azione dell'energia elettrica stessa, da sovratensione o surriscaldamento in seguito a sovraccarico, nonché i danni a dispositivi elettrici di protezione come fusibili, verificatisi durante il loro normale funzionamento.
- 2.4.3 I danni causati da pressione negativa, colpi d'ariete, rotture dovute alla forza centrifuga e altre conseguenze di forze meccaniche.

Non sono danni della natura:

- 2.4.4 i danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione carente dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, caduta di neve dai tetti, acque sotterranee, piene e straripamenti che, in base all'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
- 2.4.5 i danni causati dal rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione;
- 2.4.6 i danni d'esercizio che, in base all'esperienza, sono da prevedere, quali i danni causati in seguito a lavori in sovrastruttura e sottostruttura, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;
- 2.4.7 i danni causati dalla pressione della neve che riguardano soltanto tegole o altri materiali di copertura, camini, grondaie, tubi di scarico, antenne o sistemi che impediscono lo smottamento della neve.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo F1.3 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, F1 Stabili - Disposizioni comuni.

---

## F2.5 Franchigia e limitazioni delle prestazioni in caso di danni della natura

---

Valgono le franchigie e le limitazioni delle prestazioni previste dalla legge ai sensi delle disposizioni del capitolo «Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali» della «Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione private».

I danni che si verificano in tempi e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla medesima causa atmosferica o tettonica.

---

## F2.6 Basi contrattuali complementari

---

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:

- a) A Disposizioni comuni per tutti i rami;
- b) F1 Stabili - Disposizioni comuni.